

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59/C del 12 luglio 1995)**

## Titolo I – Disposizioni generali

### Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nel territorio comunale e viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e degli artt. 59 e 79, comma 2, del D. L.vo 15.11.1993, n. 507.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10.5.1976, n. 319, e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13.7.1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
- f) agli esplosivi.

### Art. 2 – Definizione e classificazione dei rifiuti

Definizione:

per rifiuto si intende qualsiasi sostanza odo oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

- urbani;
- speciali;
- tossici e nocivi;

le cui caratteristiche sono definite nel D.P.R. 915/82.

### Art. 3 – Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie tali da soddisfare gli aspetti igienici, estetici, ecologici, urbanistici ed economici del problema dei rifiuti. A tal fine il cittadino deve intendersi coinvolto sul problema dei rifiuti sia osservando le prescrizioni del presente regolamento, sia attraverso il pagamento della tassa sui rifiuti che attraverso comportamenti tendenti alla salvaguardia dell'ambiente.

In particolare:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale ed urbanistiche;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi energia.

Il Comune promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

#### Art. 4 – Definizione e natura dello smaltimento

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte:

1) Conferimento:

le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

2) Raccolta:

le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

3) Spazzamento:

le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua;

4) Cernita:

le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

5) Trasporto:

le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento;

6) Trattamento:

le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti di interrimento controllato.

#### Art. 5 – Forme di gestione

Le attività di smaltimento di cui al presente regolamento possono essere applicate dal Comune mediante gestione diretta, o in appalto o con società miste pubbliche e private, o attraverso forme di cooperazione. Qualora detta attività venisse effettuata in forma diversa dalla gestione diretta, il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento di rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Regione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, e adempiere alle disposizioni della normativa vigente e del presente regolamento.

#### Art. 6 – Personale

Il numero, la qualifica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale adibito al servizio comunale di nettezza urbana sono disciplinati dal regolamento organico e dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei pubblici dipendenti ai quali si fa riferimento.

Tutto il personale a ciò tenuto, deve indossare, durante il servizio, la prescritta divisa nonché fare uso di tutte le attrezzature fornite dall'amministrazione per l'espletamento del lavoro.

Il personale deve attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e alle norme generali riguardanti il personale comunale.

## Titolo II – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e assimilabili.

### Art. 7 – Classificazioni

Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili così specificati:

- 1) rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
- 2) rifiuti ingombranti quali:
  - a) beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
  - b) imballaggi, cartoni, cassette in legno e simili;
  - c) materiali di risulta dalla potatura di piante e della pulizia di giardini, corti e simili;
- 3) rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, assimilabili per qualità a quelli urbani;
- 4) rifiuti di cui all'art. 60 comma 1 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e cioè quelli derivanti da attività artigianali, commerciali, e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico tenuto conto della qualità e quantità degli stessi e del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo stato ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera e) del D.P.R. 915/82.

### Art. 8 – Conferimento

I rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili, di cui ai punti 1, 3 e 4 del precedente art. 6, sono conferiti ed immessi dal produttore nei contenitori collettivi all'uopo posizionati in luoghi prestabiliti, a livello stradale, e di facile accesso sia per il cittadino che per i mezzi comunali di raccolta.

Nell'immissione dei rifiuti nei predetti contenitori collettivi l'utente dovrà avere la massima cura nell'osservanza delle esigenze igieniche, evitando dispersione di materiale e quant'altro possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio per il decoro ambientale e comunque rispettando le modalità stabilite con apposita ordinanza sindacale.

È fatto assoluto divieto di conferire rifiuti sciolti o abbandonati fuori dai cassonetti in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali.

Il conferimento dei rifiuti di cui al punto 2 del precedente articolo 6, ad eccezione dei rifiuti ingombranti di natura prevalentemente ferrosa, trattati nel regolamento per la raccolta differenziata, avviene con le modalità stabilite da apposita ordinanza sindacale.

I contenitori collettivi di cui al comma 1, della capacità minima di lt. 1000 saranno posti nelle strade del centro abitato e nelle frazioni in numero rapportato alle esigenze della popolazione delle varie zone e in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e ad una distanza ottimale di m. 50 l'uno dall'altro, e comunque non oltre m. 400 dal limite della proprietà di ciascun utente, fatte salve, tuttavia, le esigenze di spazio e di traffico esistenti nel centro cittadino.

Analogo criterio sarà adottato per l'ubicazione dei contenitori che dovranno servire singoli ambiti e zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, dove potranno essere collocati contenitori più piccoli quando servono solo uno o due utenti.

Al fine di provvedere alla raccolta differenziata di cui al successivo art. 26, oltre ai contenitori destinati ad accogliere i rifiuti ordinari, saranno predisposti speciali contenitori per il vetro, la carta

e il cartone, la plastica, le lattine in alluminio, le pile scariche, i medicinali scaduti e i contenitori targati "T" e "F", secondo quanto stabilito nel relativo regolamento.

#### Art. 9 – Divieto di accesso nella proprietà privata

È fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro di rifiuti, nelle abitazioni ed aree private.

L'inosservanza di tale divieto non comporta alcuna responsabilità a carico del comune, salvo beninteso l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli utenti potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro, all'interno della proprietà privata. Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento.

#### Art. 10 – Rifiuti equiparati

I rifiuti propri di attività produttive e, precipuamente, i residui di lavorazioni artigianali, i rifiuti prodotti negli esercizi commerciali e nei locali in cui si svolgono attività di servizio e che rientrano nelle tipologie di cui alla deliberazione in data 27.7.1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, i cui criteri sono stati recepiti da questo Comune con deliberazione consiliare n. 161 del 27.10.1992, sono assimilati ai rifiuti urbani qualora il quantitativo prodotto non superi giornalmente mc. 10 o ql. 8.

Per effetto della suddetta equiparazione, giusta l'art. 60 del D. L.vo n. 507 del 1993 i titolari delle predette attività sono tenuti a conferire al servizio comunale rifiuti individuati come sopra, sempre che la loro produzione giornaliera sia contenuta nel limite suindicato, con conseguente sottoposizione al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

I rifiuti di cui ai periodi precedenti, ove superino i limiti di quantità o non rientrano nelle tipologie di qualità indicate, sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 2 quarto comma, n. 1 seconda parte, del D.P.R. 915/82, con conseguente obbligo dei produttori di provvedere direttamente o attraverso imprese ed enti autorizzati dalla Regione allo smaltimento. Il Comune può, tuttavia, consentire l'eliminazione, ove possibile, dei rifiuti medesimi mediante l'immissione nella discarica controllata, all'uopo stipulando con i produttori apposita convenzione.

#### Art. 11 – Raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato in tutto il territorio comunale, compreso nei perimetri indicati nella planimetria e nelle strade e località indicate negli elenchi allegati, costituenti il limite della zona di raccolta obbligatoria, da aggiornare periodicamente secondo le necessità con atti della Giunta Comunale. Il Comune provvederà, comunque, anche alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti prodotti nelle zone, situate fuori dei limiti suddetti, ove si trovino insediamenti e case sparsi, compatibilmente con la possibilità di utilizzo dei mezzi comunali.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite, su progetto e proposta del dirigente della Ripartizione 2<sup>a</sup> Servizi in gestione diretta, tenendo conto delle tecnologie adottate e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del presente regolamento, con ordinanza sindacale o da capitolati in caso di gestioni diverse da quella diretta.

Agli stessi principi generali devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

I rifiuti urbani od assimilabili prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio devono essere conferiti dai produttori nei luoghi e con le modalità indicate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali.

## Art. 12 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 3 del presente regolamento.

## Art. 13 – Trattamento

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

## Art. 14 – Lavaggio e disinfezione dei contenitori dei rifiuti

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani verranno lavati e disinfettati periodicamente a cura del servizio di smaltimento dei rifiuti con apposita attrezzatura e secondo un calendario stabilito dalla Giunta Comunale. I contenitori devono essere ricollocati dopo il loro svuotamento e richiusi ponendo inoltre particolare attenzione alla pulizia e disinfezione dell'area in cui i cassonetti sono collocati e di quella immediatamente adiacente.

## Art. 15 – Tassa per la raccolta, il trasporto ed il trattamento

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili nelle sue varie fasi, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa.

## Titolo III

### Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni ed altri servizi di pulizia

## Art. 16 – Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive di fiumi o dei corsi d'acqua.

Il servizio di pulizia esterna comprende la pulizia delle sedi stradali, dei marciapiedi, delle vie e delle piazze e di ogni altra area accessibile al pubblico, fatta eccezione di quelle date in concessione o gestite da altri servizi comunali.

## Art. 17 – Raccolta, spazzamento e trattamento

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dal Comune in tutto il territorio comunale, compreso nei perimetri indicati nella planimetria e comunque esattamente specificati negli elenchi ad essa allegati che potranno essere periodicamente aggiornati con provvedimento della Giunta Comunale.

Fa eccezione il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti delle aree gestite da altri servizi comunali e di quelle date in concessione o in uso temporaneo. Il servizio di tali aree viene stabilito da apposita convenzione.

Il servizio di raccolta e di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli enti competenti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite, su progetto e proposta del Dirigente della Ripartizione 2^ Servizi in gestione diretta, redatti tenendo conto de

tecnologie adottate e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del presente regolamento, con ordinanza sindacale.

#### Art. 18 – Contenitori porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico vengono installati e gestiti dal servizio pubblico dei piccoli contenitori porta rifiuti che non potranno essere usati per il conferimento dei rifiuti interni e/o ingombranti. I contenitori in argomento sono collocati nei punti di maggior traffico pedonale nonché in prossimità di edifici pubblici e nei luoghi di interesse turistico.

#### Art. 19 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

#### Art. 20 – Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente libera da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo, essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

#### Art. 21 – Pulizia dei mercati

Il servizio comunale di nettezza urbana deve provvedere alla pulizia e lavaggio delle aree destinate ai mercati all'ingrosso e al minuto secondo specifiche modalità.

Al termine dell'attività, i concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, con le modalità e le prescrizioni delle apposite ordinanze sindacali.

#### Art. 22 – Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

#### Art. 23 – Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento.

#### Art. 24 – Altri servizi di pulizia

Il servizio comunale di nettezza urbana provvede inoltre all'effettuazione dei seguenti servizi aggiuntivi:

- a) lavaggio e innaffiamento di strade, portici, scalinate;
- b) pulizia e disinfezione delle fontane, fontanili, lavatoi e bacini pubblici;
- c) pulitura, lavaggio e disinfezione delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.

#### Art. 25 – Sgombero neve

Il servizio comunale di nettezza urbana partecipa, per quanto di competenza, e al fine di ripristinare il traffico veicolare e pedonale, alle operazioni di sgombero della neve e del ghiaccio dalle strade secondo quanto previsto dall'apposito piano neve adottato dall'Amministrazione Comunale.

#### Art. 26

Allo scopo di consentire il riutilizzo, il riciclaggio di rifiuti, nonché il recupero da essi di materie prime, e lo smaltimento in discariche autorizzate dei R.U.P., l'Amministrazione Comunale istituisce sistemi di conferimento differenziato per particolari materiali come vetri, plastica, lattine di alluminio, carta e cartone, materiali ferrosi, e rifiuti pericolosi e speciali quali medicinali scaduti, pile e batterie esauste, contenitori targati "T" e/o "F", con le modalità previste nel relativo regolamento.

### Titolo IV – Sistema di vigilanza e sanzionamento

#### Art. 27 – Divieti ed obblighi

E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private, soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in generale materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ecc..

In caso di inadempienza il Sindaco allorchè sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare on ogni modo e comunque non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

#### Art. 28 – Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

#### Art. 29 – Violazione delle norme regolamentari. Sanzioni amministrative

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private è punito con le sanzioni previste dall'art. 24 del D.P.R. 915 del 10.9.1982.

Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

#### Art. 30 – Sanzioni per l'inottemperanza delle ordinanze contingibili ed urgenti

La polizia municipale vigilerà per il rispetto delle norme regolamentari e di legge e delle ordinanze sindacali, disciplinanti il servizio oggetto del presente regolamento.

Nei confronti di chiunque non ottemperi all'ordinanza del Ministero della Sanità o del Presidente della Giunta Regionale o del sindaco, emanata nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti in speciali forme, si applicano le pene e l'ammenda previste dall'art. 29 del citato D.P.R. 915/82.

#### Art. 31 – Efficacia del presente regolamento

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti di igiene-sanità e di P.M..

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di adozione, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale.